

# RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,  
giurisprudenza e legislazione

diretta da  
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

## **DANNO DA COARTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CONIUGE, OBBLIGHI DI ASSISTENZA DERIVANTI DAL MATRIMONIO ED ONERE DELLA PROVA**

*di* Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

## | 173 RESPONSABILITÀ CONIUGALE E VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE

TRIB. BELLUNO, 19 DICEMBRE 2012 - SEZ. CIV. - G.U. MASSARO

**Responsabilità civile - Coniugi - Inosservanza doveri derivanti dal matrimonio - Necessaria, ma non sufficiente - Lesione di diritti inviolabili costituzionalmente protetti - Necessità.**

(C.C. ARTT. 143, 2043, 2059, 2729, 2909; C.P.C. ARTT. 115, 116, 310)

1. *L'inosservanza dei doveri derivanti dal matrimonio integra la violazione di un obbligo giuridico, ma implica la responsabilità civile extracontrattuale del coniuge inadempiente nel solo caso che la sua condotta sia stata tale da causare la lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti dell'altro coniuge (diritto alla salute, alla dignità personale, al decoro, alla privacy...).*

**Responsabilità civile - Sentenza di addebito della separazione - Giudicato esterno - Causa di risarcimento danni da responsabilità coniugale - Estensione.**

2. *Poiché il giudicato esterno implica l'accertamento di una determinata situazione giuridica ed ha quindi per oggetto la soluzione di tutte le questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune alla causa pregiudicante ed a quella pregiudicata, gli accertamenti di fatto che la sentenza di separazione con addebito abbia posto a fondamento della decisione, con riguardo alla violazione dei doveri coniugali, precludono il riesame della medesima questione nel giudizio successivamente promosso per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona.*

**Procedimento civile - Prova nel giudizio civile - Prove assunte in altro processo - Utilizzabilità - Limiti - Fondamento - Conseguenze.**

3. *Le prove acquisite nella causa di separazione personale, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, possono essere utilizzate dal giudice della causa successivamente promossa per il risarcimento del danno da responsabilità coniugale e valutate secondo il suo prudente apprezzamento.*

**Danni - Danno non patrimoniale - Danno da responsabilità coniugale - Prova - Mediante presunzioni semplici - È possibile.**

4. *Il danno non patrimoniale da responsabilità coniugale, quand'anche consista nella lesione di diritti inviolabili della persona, può essere provato anche per mezzo di presunzioni semplici, a tal fine essendo onerato il danneggiato dell'allegazione e della prova di fatti storici che, nella concreta fattispecie, siano idonei a far presumere l'esistenza del fatto ignoto rappresentato dalla violazione dei medesimi diritti.*

**Danni - Danno non patrimoniale - Danno da coartazione della personalità del coniuge - Conseguenza di una situazione di costrizione indotta da un comportamento inosservante dei doveri derivanti dal matrimonio - Contenuto del danno.**

*5. Il perdurante ostacolo alla libera esplicazione della personalità di un coniuge indotto dalle continue violenze morali e fisiche e da un vero e proprio stato di costrizione, impostogli dall'altro coniuge, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c., integra un danno non patrimoniale da lesione dei diritti all'integrità morale, alla dignità, all'onore, alla reputazione, alla privacy, ed anche alla salute psichica e/o fisica ove un pregiudizio di tal genere venga accertato in sede medico-legale, comportando una modifica peggiorativa della personalità del danneggiato, in quanto causa una alterazione del suo modo di rapportarsi con gli altri nella comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare.*

[Con riferimento alla prima massima, in senso conforme Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9801; Cass. civ., 17 gennaio 2012, n. 610; con riferimento alla seconda, terza, quarta e quinta massima, non constano precedenti in termini]

 La sentenza si legge in [www.giuffre.it/riviste/resp](http://www.giuffre.it/riviste/resp)

## DANNO DA COARTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CONIUGE, OBBLIGHI DI ASSISTENZA DERIVANTI DAL MATRIMONIO ED ONERE DELLA PROVA (\*)

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

La violazione del dovere di assistenza derivante dal matrimonio, qualora leda un diritto inviolabile dell'altro coniuge, dà luogo a responsabilità civile. Se la violazione si traduce in comportamenti idonei a coartare la personalità dell'altro coniuge, il danno dev'essere risarcito tenendo conto non solo del pregiudizio al diritto alla libera esplicazione della personalità verificatosi durante la convivenza, ma anche di quello che possa determinarsi dopo il suo venir meno. La sentenza di separazione con addebito divenuta irrevocabile dà luogo a giudicato esterno anche relativamente ai fatti che hanno motivato l'addebito, nei limiti di quanto accertato dal Giudice della separazione, per cui ne preclude il riesame nella causa di risarcimento del danno poi radicata. In quest'ultima, inoltre, il danneggiato può provare i fatti rilevanti ai fini della violazione dei doveri coniugali e del danno ingiusto subito anche mediante i mezzi di prova assunti nel giudizio di separazione ovvero mediante presunzioni semplici, a questo fine dovendo allegare e provare i fatti sui quali intende fondare il procedimento presuntivo.

*When a spouse breaches the moral and material assistance marriage duty and hurts a constitutional right, this is an area of tort liability. When this breach is permanently harmful to other spouse's personality, the injured person is entitled to compensation. Furthermore, this damage can be permanent, so the damages have to include the compensation for the after marriage cohabitation period. The final fault legal separation judgement concerns also the facts that causes the fault, so a new judge couldn't go back over them in a new claim. Furthermore, in a new claim the injured spouse can adduce the same evidences of the breach of moral and material assistance duty used in the legal separation claim; he or she can uses "presunzioni semplici", but he/she has to adduce the evidences and the facts on which they are based on.*

**Sommario** 1. Violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e responsabilità coniugale. — 2. Rapporto tra giudizio di separazione e causa di risarcimento danni da responsabilità coniugale: l'oggetto del giudicato esterno. — 3. Le prove atipiche nei giudizi di responsabilità coniugale. — 4. Responsabilità coniugale e prova presuntiva. — 5. Il contenuto del dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c. — 6. Il caso deciso: violenza, stato di costrizione e coartazione della personalità del coniuge. — 7. Il danno da coartazione della personalità del coniuge.

### 1. VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI DAL MATRIMONIO E RESPONSABILITÀ CONIUGALE

È ormai pacifico che gli obblighi imposti ai coniugi dall'art. 143 c.c. hanno natura giuridica, e non un mero valore morale, anche in considerazione della loro inderogabilità, sancita dall'art. 160 c.c., e tanto più che la loro trasgressione <sup>(1)</sup>, in quanto abbia

(\*) Contributo approvato dai Referee.

<sup>(1)</sup> Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9801, in *Giust. civ.*, 2006, 93, con nota di MORACE PINELLI.

cagionato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, può essere sanzionata con l'addebito della separazione <sup>(2)</sup>.

Ma è altrettanto certo, pur dopo il radicarsi dell'orientamento giurisprudenziale ammissivo del risarcimento del danno da responsabilità coniugale <sup>(3)</sup>, che la mera violazione degli obblighi coniugali non sia sufficiente a radicare la responsabilità civile del coniuge inosservante nei riguardi dell'altro.

A tal fine, la condotta illecita attuata dal coniuge inadempiente, infatti, deve aver cagionato un danno ingiusto, rappresentato dalla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (alla salute, alla dignità personale, alla reputazione, alla privacy...) <sup>(4)</sup>.

Tale pregiudizio non può considerarsi *in re ipsa*, per il solo fatto che si ipotizzi un danno pertinente alla lesione di un diritto inviolabile della persona <sup>(5)</sup>, né può consistere nella mera sofferenza psichica provocata dal comportamento del trasgressore, posto che questa, di per sé, non implica la lesione di un bene costituzionalmente protetto, come la giurisprudenza ha riconosciuto <sup>(6)</sup>.

<sup>(2)</sup> «In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. civ., 2 ottobre 2012, n. 16767, in *Guida dir.*, 2012, 49-50, 39). La dottrina ha sottolineato come «la dichiarazione di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, ma presuppone l'accertamento dell'efficacia causale della violazione medesima nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale» (SALITO, *Le situazioni familiari*, in *Trattato della responsabilità civile*, Padova, 2012, 374).

<sup>(3)</sup> A partire da Cass. civ. n. 9801/2005, cit.

<sup>(4)</sup> «La responsabilità tra coniugi o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione dei doveri, matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell'avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc.» (Cass. civ., 1° maggio 2012, n. 8862, in *Foro it.*, 2012, 2037, con osservazione di DE MARZO; in *Giust. civ.*, 2012, 2601, con nota di GATTO). La dottrina, a sua volta, ha osservato come la responsabilità civile del coniuge presuppone «necessariamente un quid pluris, ossia

l'esistenza ed il prodursi di un danno ingiusto, che, appunto, non coincide con la mera rottura dell'unione coniugale, né con la semplice violazione dei doveri matrimoniali, ma implica la lesione della sfera personale ed esistenziale del soggetto» (SALITO, *op. cit.*, 377; nello stesso senso: FERRANDO, *La violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da Visintini, Padova, 2009, I, 403; nello stesso senso: OLIARI, *Lui, lei, l'altra: dimostrato l'adulterio, va provato il danno*, in *Danno resp.*, 2012, 875; FAVILLI, *Infedeltà coniugale e lesione di diritti inviolabili*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 1084).

<sup>(5)</sup> Come hanno chiarito le Sezioni Unite, nelle «sentenze di San Martino»: «E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, *ex aliis* in questa Rivista, 2009, 38).

<sup>(6)</sup> «Il danno... per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva — obiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà — di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto» (Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18853, in *Dir. fam.*, 2012, I, 159, con note di GIACOBBE, CICERO, DI FRANCO; in *Giust. civ.*, 2012, 375; in *Foro it.*, 2012, 2038, con osservazioni di DE MARZO; in *Foro pad.*, 2012, I, 49, con nota di SALVADORI).

Anche di recente, invero, la Cassazione ha ribadito che «*il difetto di prova della lesione di diritti fondamentali o dell'esistenza di condotte specifiche, dotate d'intrinseca gravità e della conseguente ingiusta lesione di un diritto costituzionalmente protetto del coniuge, non integra gli estremi della tutela risarcitoria*»<sup>(7)</sup>, ponendo così l'accento sul tema della prova del danno.

Per aversi responsabilità coniugale, pertanto, non è sufficiente allegare e provare la violazione dei «*doveri che nascono dal matrimonio*», ma occorre altresì offrire la prova di un danno da lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati, che potrà consistere, ad esempio, in un vero e proprio danno alla salute (medicolegalmente accertato) ovvero nelle umiliazioni pubblicamente inferte dalla condotta lesiva, come tali suscettibili di ledere il diritto alla dignità personale, ovvero in una qualche altra concreta lesione di un bene giuridico costituzionalmente protetto come diritto inviolabile (come la reputazione, la privacy od altri ancora).

In questo scenario la sentenza in esame si segnala anzitutto per aver affrontato un caso particolarmente grave di violazione «*degli obblighi di assistenza coniugale*», risolvendolo in modo originale, laddove ha ravvisato la lesione di un diritto inviolabile non già solo in quella, scontata perché accertata in sede medico-legale, del diritto alla salute del coniuge danneggiato, ma anche nello stato di vera e propria «*costrizione*», come tale ostativa al libero sviluppo della personalità e delle relazioni intra ed extra-familiari, cui quest'ultimo aveva dovuto sottostare, per un lungo periodo di tempo, a causa del comportamento violento, aggressivo e vessatorio del marito.

Come poi si vedrà, ciò che particolarmente interessa è rilevare la correlazione ravvisata dalla sentenza annotata tra la violazione del dovere di assistenza morale e la preclusione al libero sviluppo della personalità dell'altro coniuge, intesa quale vera e propria lesione di un bene giuridico costituzionalmente protetto, posto che questa sembra essere un'indicazione preziosa in una materia che nella pratica forense sembra aver offerto sinora una casistica abbastanza povera<sup>(8)</sup> rispetto a quella, decisamente soverchiante, rappresentata dal danno da violazione dell'obbligo di fedeltà.

Ma non è questo il solo spunto offerto dalla sentenza in esame.

## 2. RAPPORTO TRA GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CONIUGALE: L'OGGETTO DEL GIUDICATO ESTERNO

Essa ha, fra gli altri, affrontato il tema del rapporto tra la sentenza di separazione con addebito e la causa di risarcimento del danno endofamiliare, sin qui trascurato dagli interpreti.

<sup>(7)</sup> Cass. civ., 17 gennaio 2012, n. 610, in *Danno resp.*, 2002, 867, con nota di AMRAM.

<sup>(8)</sup> In tema di responsabilità coniugale da violazione del dovere di assistenza morale e materiale si segnala, ad esempio: Trib. Firenze, 13 giugno 2000, in *Danno resp.*, 2001, 741, con nota di DE MARZO; e in *Fam. dir.*, 2001, 161, con nota DOGLIOTTI; Trib. Monza, 26 gennaio 2006, in questa *Rivista* 2006, 901, con nota di GORGONI; Trib. Milano, 4 giugno 2002, n. 2971,

in questa *Rivista* 2002, 1440. La Cassazione, inoltre, seppur ai fini dell'addebito della separazione, ha ravvisato una violazione dell'anzidetto dovere anche nel «*rifiuto, protrattosi a lungo, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge*», che ha ritenuto tale da integrare una «*gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner*» (Cass. civ., 23 marzo 2005, n. 6276, in *Giust. civ.*, 2006, 2910).

Al riguardo, com'è noto, è incontrovertito che tra il giudizio di separazione personale, quand'anche abbia implicato una domanda di addebito, e quello di risarcimento del danno da responsabilità coniugale vi sia assoluta autonomia, nel senso che quest'ultimo non è minimamente pregiudicato dall'esito dell'altro <sup>(9)</sup>.

Nemmeno il fatto che i coniugi siano addivenuti ad una separazione consensuale ovvero che il coniuge danneggiato abbia ommesso di proporre domanda di addebito nel giudizio di separazione sono stati ritenuti ostativi alla successiva proposizione di una domanda di risarcimento del danno da parte sua, non potendosi ravvisare in tali circostanze una seppur implicita rinuncia da parte del danneggiato stesso ovvero una transazione sulle conseguenze dannose dell'illecito endofamiliare <sup>(10)</sup>.

In proposito la Cassazione ha, invero, osservato che «*non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, né essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per sé a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato... che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum"*», ciò con l'ulteriore conseguenza «*che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale*» <sup>(11)</sup>.

L'addebito della separazione non è dunque un presupposto necessario della responsabilità coniugale, né, per converso, il fatto che esso sia stato disposto a carico di uno dei coniugi è sufficiente a fondare la sua responsabilità civile nei confronti dell'altro, come s'è detto: separazione personale e responsabilità coniugale sono quindi del tutto autonome sul piano sostanziale.

---

<sup>(9)</sup> «Data la natura giuridica dei doveri derivanti dal matrimonio e la valenza di diritto soggettivo dell'interesse di un coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza, il comportamento del coniuge che violi i predetti doveri è configurabile come illecito civile e dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale laddove si accerti la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto, e si dia prova del nesso di causalità fra la violazione e il danno; la relativa azione di risarcimento deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che

aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale e ampiamente pubblica del marito, nonostante la stessa, che in un primo tempo aveva proposto domanda di separazione con addebito, aveva successivamente abbandonato la procedura per addivenire alla separazione consensuale)» (Cass. civ. n. 18853/2011, cit.).

<sup>(10)</sup> In proposito, in dottrina, si vedano: FACCI, Il danno endofamiliare, in *Fam. dir.*, 2011, 1149; ID., Il danno da adulterio, in questa *Rivista* 2012, 1485; FANTETTI, Coesistenza dell'addebito e del risarcimento del danno nella separazione e nel divorzio, in *Fam. dir.*, 2012, 1051.

<sup>(11)</sup> Cass. civ. n. 11853/2011, cit.

Su quello processuale, poi, la giurisprudenza dominante ha negato la cumulabilità delle rispettive azioni, riportandosi al consolidato orientamento che ritiene la specialità del rito proprio dei giudizi di separazione <sup>(12)</sup>, con conseguente inammissibilità del *simultaneus processus* per le domande di separazione e quelle di diverso oggetto cui debba applicarsi il rito ordinario (con le sole eccezioni previste dall'art. 40, comma 3, c.p.c., nel cui ambito non ricade la domanda di risarcimento del danno da responsabilità coniugale, che non può reputarsi meramente «accessoria» di quella di addebito <sup>(13)</sup>).

Sta di fatto che normalmente la causa di risarcimento segue quella di separazione e non di rado viene radicata solo quando la sentenza che ha definito quest'ultima sia passata in giudicato, il che pone il problema di individuare quale sia il preciso oggetto del giudicato esterno ovvero sin dove si estenda l'effetto preclusivo dell'accertamento contenuto nella sentenza attributiva dell'addebito al coniuge danneggiante.

Secondo la sentenza in commento, in tal caso, il giudicato «*si è formato... su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia*» e, dunque, all'atto pratico, esso comprendeva pure l'accertamento eseguito dal Tribunale con riguardo alla «*violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia*» da parte del marito ed alle modalità con le quali tale violazione si era attuata («*essendo spesso egli ubriaco, e giungendo a picchiare la moglie...*»), in quanto tale accertamento di fatto era stato funzionale alla pronuncia sull'addebito.

La soluzione così adottata appare del tutto corretta.

Per la dottrina dominante, invero, se «*oggetto del giudizio è non l'esistenza di un diritto, ma*» l'accertare «*se "dal complesso fattuale contenuto nella domanda introduttiva è sorta o meno la conseguenza giuridica affermata dall'attore"*» <sup>(14)</sup>, allora oggetto del processo e, dunque, del consequenziale giudicato non può essere che «*la situazione giuridica sostanziale fatta valere... dall'attore e che il giudice ha detto esistente o inesistente*» <sup>(15)</sup>, come tale comprensiva dei fatti costitutivi del diritto di cui l'attore ha invocato l'accertamento.

Tale impostazione è stata recepita dalla consolidata giurisprudenza per la quale «*in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata,*

---

<sup>(12)</sup> «*La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353/1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da*

*vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra*» (Cass. civ., 19 gennaio 2005, n. 1084, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 5).

<sup>(13)</sup> Per un'approfondita disamina dell'argomento, si veda in dottrina: PICARDI, *Le domande di risarcimento del danno tra coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio*, in *Dir. fam.*, 2007, 1664.

<sup>(14)</sup> MENCHINI, *Regiudicata civile*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ. Torino, 1997, XVI, 430.

<sup>(15)</sup> MENCHINI, *op. cit.*, 429.

*preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo»<sup>(16)</sup>.*

Nel caso della sentenza che abbia pronunciato l'addebito della separazione, il fatto costituito dalla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte del coniuge che abbia cagionato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con le relative modalità circostanziali, rappresenta indubbiamente la «premessa logica indispensabile della decisione», con la conseguenza che tale accertamento esplica gli effetti giuridici del giudicato esterno e perciò preclude il riesame della medesima questione nel giudizio successivamente radicato ai fini del risarcimento del danno da responsabilità coniugale.

Questa conclusione, nel caso specifico, ha effetti quanto mai rilevanti ai fini dell'onere probatorio che grava sul danneggiato.

Facendo valere il giudicato esterno formatosi al riguardo, infatti, questi sarà esonerato dall'onere di provare non già solo la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte del coniuge, ma altresì le concrete modalità con le quali tale trasgressione si sia attuata (beninteso nei limiti dei fatti accertati dalla sentenza di separazione), quali non di rado rivestono rilievo determinante anche ai fini della prova del danno ingiusto che quella trasgressione abbia cagionato<sup>(17)</sup>.

### 3. LE PROVE ATIPICHE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ CONIUGALE

Un'altra indicazione di notevole importanza in tema di prova emerge dal valore che la sentenza in commento ha attribuito, ai fini che qui interessano, alle «prove atipiche» ovvero, nel caso specifico, ai «*verbali delle prove testimoniali acquisite nel processo di separazione prodotti dall'attrice*», per trarne «*indizi di prova*».

In concreto, infatti, non pochi sono i casi in cui il giudice della separazione non è chiamato a pronunciarsi su una domanda di addebito, sicché al riguardo non si forma alcun giudicato, e non di rado, quando ciò invece avviene, l'accertamento esplicitato dalla sentenza di separazione risulta sintetico o parziale, quanto ai fatti che interessano ai fini della domanda di risarcimento del danno, come infatti appariva esser avvenuto nel caso specifico delibato dal Tribunale di Belluno.

Qualora, in questi ultimi casi, dai mezzi istruttori esperiti nel giudizio di separazione (purchè ritualmente acquisiti, normalmente mediante idonea produzione documentale, alla causa risarcitoria) risultino circostanze di fatto rilevanti ai fini della responsabilità civile coniugale, è consentito al giudice di quest'ultima trarne la relativa prova, fondando anche solo su di essi il proprio convincimento, conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale in tema di ammissibilità delle «prove atipiche» nel processo civile<sup>(18)</sup>.

<sup>(16)</sup> Cass. civ., 5 marzo 2013, n. 5478, in *Giust. civ. Mass.* 2013, rv. 625620.

<sup>(17)</sup> Si pensi, ad esempio, alle modalità pubbliche ed oggettivamente offensive che la violazione dell'obbligo di fedeltà abbia assunto, indubbiamente ri-

levanti ai fini della prova della lesione dei diritti inviolabili della persona del coniuge tradito.

<sup>(18)</sup> In mancanza di una «norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova» alla prova presuntiva non può attribuirsi un valore inferiore

Nel caso specifico, invero, non solo si tratta di mezzi di prova ritualmente acquisiti in un altro processo, quali si ritengono utilizzabili in un altro giudizio (perfino quando questo abbia avuto luogo fra parti in causa diverse), in virtù del principio dell'«unità della giurisdizione»<sup>(19)</sup>, ma di prove raccolte in un processo svoltosi fra le stesse parti e su quegli stessi fatti oggetto di contraddittorio nella causa risarcitoria nella quale s'intende far valere tale «prova atipica» (la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e le concrete circostanze in cui questa si è verificata).

La fonte di prova dei fatti in questione, pertanto, appare pienamente rispettosa pure del duplice limite che le dottrine processualistiche più restrittive intenderebbero imporre alle «prove atipiche», e cioè quello del «rispetto del contraddittorio nella fase di formazione o di assunzione» (in quanto acquisite nella causa di separazione e dunque nel contraddittorio fra quegli stessi coniugi che sono parti in causa nel giudizio di responsabilità civile) e quello rappresentato dalla «liceità, dalla legittimità o dalla costituzionalità del modo di acquisizione della prova» (in quanto ritualmente assunte nella forma della prova testimoniale ovvero di un altro mezzo istruttorio «tipico» del processo civile)<sup>(20)</sup>.

Il rilievo pratico di tale constatazione può essere facilmente apprezzato, ove si consideri la possibilità di utilizzare, com'è avvenuto nel caso specifico, i verbali delle prove testimoniali ritualmente assunte nel giudizio di separazione ai fini di provare, nel giudizio risarcitorio, quei fatti storici dai quali emerge la violazione dei doveri coniugali da parte del convenuto ed eventualmente anche il danno ingiusto che da questa possa esserne derivato all'attore, in termini di lesione dei suoi diritti inviolabili.

Analogamente, ai fini indicati, potranno essere acquisite al giudizio di responsabi-

---

alle altre, con la conseguenza che «il giudice può legittimamente porre alla base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo» (Cass. civ., 26 settembre 2000, n. 12763, in *Giur. it.*, 2001, 1378). Correttamente la sentenza in esame richiama, a questo proposito, il disposto dell'art. 310, comma 3, c.p.c., secondo il quale nel caso che il processo si estingua «le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma» nella nuova causa che venga radicata fra le parti per la medesima controversia, a riprova del fatto che le «prove atipiche» non sono estranee al nostro ordinamento.

<sup>(19)</sup> «Il giudice del merito, in mancanza di qualsiasi divieto e in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio, svolto non solo tra le stesse, ma anche tra parti diverse, e, pertanto, può desumere dalle risultanze di esso i medesimi elementi sui quali fondare la sua decisione» (Cass. civ., 19 febbraio 2008, n. 4239, in *Guida dir.*, 2008, 21, 50; nello stesso senso: Cass. civ., 6 aprile 2006, n. 8096, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 4; Cass. civ., 1° aprile 1997, n. 2839, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 511). Ciò a condizione, ovviamente, che le prove in questione vengano ritualmen-

te acquisite agli atti di causa: «Se il giudice è libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti, tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, conseguendone che non può validamente formarsi il convincimento del giudice ove vengano tratti elementi decisivi dal mero riferimento, operato da una delle parti nella comparsa conclusionale, ad una pronuncia, resa in altro processo tra le stesse parti, non acquisita agli atti, e fondata su un documento ritenuto rilevante nella causa in esame ma neppure questo acquisito, pur se controparte non abbia mosso eccezioni nella memoria di replica» (Cass. civ., 4 giugno 2001, n. 7518, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1123; nello stesso senso: Cass. civ., 29 marzo 2007, n. 7767, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 3).

<sup>(20)</sup> COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 1998, 40 (al riguardo si vedano pure: DENTI, *Perizie, nullità processuali e contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 395-406; MONTESANO, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 233 e 251).

lità civile, ad esempio, le relazioni di consulenti medico-legali o psichiatri esperite in quello di separazione, ai fini della prova dello stato psico-fisico dell'attore ovvero dei danni alla salute psichica o fisica da questi lamentati.

Al proposito non appare inutile rammentare come, benché in dottrina si discuta tuttora sull'efficacia delle «prove atipiche», per alcuni utilizzabili solo nell'ambito dello schema tipico delle presunzioni semplici e, dunque, esclusivamente entro i limiti della «gravità, precisione e concordanza» stabiliti dall'art. 2729, comma 1, c.p.c.<sup>(21)</sup>, in giurisprudenza sia da tempo prevalsa la tesi che attribuisce ad esse valore «indiziaro»<sup>(22)</sup>, e cioè anche al di fuori di tale limite, nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice<sup>(23)</sup>.

#### 4. RESPONSABILITÀ CONIUGALE E PROVA PRESUNTIVA

Per quanto la sentenza in commento abbia avuto necessità di farvi ricorso solo per la prova del danno ingiusto subito dal coniuge danneggiato, stante la completezza della panoplia probatoria di cui disponeva in punto responsabilità, è degna di menzione la rilevanza che le presunzioni semplici possono acquisire nelle cause di responsabilità civile coniugale, sia in relazione alle oggettive difficoltà che frequentemente si incontrano in ordine alla prova delle relazioni intrafamiliari e soprattutto di quelle coniugali, sia con riguardo al peculiare contenuto del danno non patrimoniale che consegue alla violazione dei doveri coniugali, tale da non poter essere provato, se non presuntivamente, in un gran numero di casi.

Non di rado i fatti rilevanti a tal fine potranno esser provati indirettamente mediante le prova di altri e diversi fatti che possano farne presumere la verità, ricorrendo al procedimento inferenziale proprio della presunzione semplice (classificata dalla dottrina nell'ambito delle c.d. prove critiche o indirette)<sup>(24)</sup>: «*In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda*

<sup>(21)</sup> Così originariamente TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 393; tesi successivamente mutata dal medesimo nel senso di ritenere che la valutazione delle prove atipiche sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice (TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1992, 337, 377 e 389).

<sup>(22)</sup> V. Cass. civ., 4 giugno 2001, n. 7518, *cit.*; nello stesso senso: Cass. civ., 7 marzo 1995, n. 2616, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, n. 532.

<sup>(23)</sup> Peraltro è ben noto l'uso promiscuo che il lessico giurisprudenziale fa del termine «indizio» e di quello «presunzione», con tutte le ambiguità che ne conseguono, anche sul piano pratico (si vedano, a titolo di esempio: Cass. civ., 6 giugno 2012, n. 9108, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 6, 739; Cass. civ., 9 marzo 2012, n. 3703, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 3, 297). In dottrina, invece, vi è chi tiene ferma la distinzione dell'«indizio», inteso «come fonte certa», come «base fondante» o come sicura «circostanza indiziante» di un'argomentazione conclusiva, avente per ogget-

to la sussistenza o l'insussistenza del factum probandum», rispetto alla «presunzione», sottolineando che in tal modo «si vuole evitare di confondere lo stesso indizio con una sorta di ricalco "induttivo" del modello di tipo "deduttivo" che (non sempre con coerenza) viene d'abitudine riservato alle presunzioni» (COMOGLIO, *op. cit.*, 299; BELLAVISTA, *Indizi*, in *Enc. dir.*, Milano, 1971, XXI, 224). Né manca, come è stato osservato (MURONI, in *Codice Civile Commentato*, a cura di ALPA-MARICONDA, Milano, 2009, IV, 227), chi intende «l'indizio quale surrogato minore della presunzione... in quanto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche al fine di dare ingresso alle c.d. prove atipiche».

<sup>(24)</sup> Concetto pacifico in dottrina: «La presunzione altro non è (né potrebbe essere) che un'argomentazione, o un giudizio di fatto, avente una struttura inferenziale di tipo logico-deduttivo» (COMOGLIO, *op. cit.*, 296; al riguardo si veda pure: TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della prova*, Padova, 1970, 159 e 221); così come in giurisprudenza (Cass. civ., 5 aprile 2011, n. 7722, in *Diritto & Giustizia*, 2011, con nota di PALOMBELLA).

*devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità»* <sup>(25)</sup>.

In proposito merita d'esser rammentato che la presunzione non deve necessariamente fondarsi su una pluralità di fatti noti (e cioè provati), quando anche un solo fatto della cui esistenza vi sia prova risulti sufficiente a fondare il convincimento del giudice sulla base di un'adeguata inferenza probabilistica <sup>(26)</sup>, non essendo necessaria una relazione di certezza logica tra il fatto noto e quello rimasto ignoto <sup>(27)</sup>.

Sul piano dell'efficacia probatoria, poi, la prova per presunzioni non ha un valore inferiore alle altre <sup>(28)</sup>, può esser sufficiente a motivare anche da sola la decisione e pure in contrasto con altre risultanze probatorie, laddove la sua precisione e gravità sia tale da renderle inattendibili <sup>(29)</sup>.

In proposito è bene sottolineare, tuttavia, che sul danneggiato grava un onere di allegazione e di prova dei fatti (noti) adottati a fondamento del ragionamento presuntivo <sup>(30)</sup>, sicché al giudice ovviamente è precluso fondare una presunzione su fatti che non siano stati nemmeno allegati dalla parte interessata, fermo restando altresì il suo

<sup>(25)</sup> Cass. civ., 22 maggio 2009, n. 11904, in *Diritto & Giustizia*, 2009.

<sup>(26)</sup> «In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non devono necessariamente essere più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento (corretta, nella specie, la giustificazione dell'inerzia del licenziato operata dal giudice sulla base della testimonianza del collega, che aveva affermato che per lavorare era necessario il materiale che lui stava nel frattempo portando)» (Cass. civ., 12 marzo 2013, n. 6125, in *Diritto & Giustizia*, 2013).

<sup>(27)</sup> Cass. civ., 23 febbraio 2010, n. 4306, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 2, 256; in dottrina si è osservato che «la relazione inferenziale tra il fatto "noto" e quello "ignorato" non deve avere alcun carattere di "necessità", ma deve semplicemente porsi come "conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile", secondo un criterio di "normalità" causale» (COMOGLIO, *op. cit.*, 306; in materia si veda anche: TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, V, 88).

<sup>(28)</sup> «La prova per presunzioni costituisce prova completa, al quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una ge-

rarchia di efficacia delle prove nel senso che (fuori dei casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sotto tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento» (Cass. civ., 5 giugno 2007, n. 13082, in *Guida dir.*, 2007, 29, 76).

<sup>(29)</sup> «Al di fuori dei casi di prove legali non esiste, nel vigente ordinamento, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Ne segue, pertanto, che il convincimento del giudice di merito, sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio a esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (Cass. civ., 18 aprile 2007, n. 9245, in *Guida dir.*, 2007, 25, 48; nello stesso senso: Cass. civ., 1° agosto 2007, n. 16993, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 9).

<sup>(30)</sup> «Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici» (Cass. civ., 12 ottobre 2012, n. 17490, in *Diritto & Giustizia*, 2012, con nota di BASSO; nello stesso senso: Cass. civ., 12 aprile 2011, n. 8421, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 4, 593; Cass. civ., 6 aprile 2011, n. 7844, in *Giust. civ.*, 2012, 472).

obbligo di motivare la decisione fondata sulla prova presuntiva esplicitando i « *criteri su cui si fonda l'inferenza presuntiva* »<sup>(31)</sup>, e cioè il procedimento logico-argomentativo utilizzato per inferire il fatto ignoto da quelli noti.

A ciò consegue che l'attore della causa di responsabilità coniugale che intenda avvalersi della prova presuntiva dovrà allegare in modo esplicito e con sufficiente precisione i fatti sui quali intende fondare il relativo ragionamento inferenziale, oltre che ovviamente offrirne alla prova.

## 5. IL CONTENUTO DEL DOVERE DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE PREVISTO DALL'ART. 143 C.C.

Poiché la sentenza annotata è fra le poche che, come s'è detto, si sono occupate di un caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ai fini risarcitori, non pare inutile approfondire quale sia il contenuto di tale obbligo, con particolare riguardo ai suoi profili di ordine morale.

La dottrina è, invero, unanime nell'identificare l'oggetto dell'obbligo di assistenza materiale nell'« *aiuto nei bisogni della vita quotidiana* » e dunque specificamente nell'« *ausilio nella cura della casa e delle persone, ma anche, classicamente, l'assistenza in caso di malattia o di reclusione* », così come « *nelle rispettive sfere di attività lavorativa esterna e nei compiti che ciascuno si sia assunto nella ripartizione delle incombenze familiari* »<sup>(32)</sup> ovvero, più sinteticamente, nell'« *aiuto che i coniugi sono tenuti a fornirsi reciprocamente nella vita quotidiana* »<sup>(33)</sup>.

Non così facile è, invece, l'individuazione del contenuto dell'obbligo di assistenza morale, essendosi da più parti evidenziato come i suoi « *contorni giuridici* » non siano « *di agevole definizione, restandone l'attuazione in larga parte affidata a tratti di delicatezza e sensibilità, alla capacità di recare conforto nelle incertezze e nelle difficoltà quotidiane* », pur ravvisandosene il nucleo essenziale nel « *sostegno reciproco nella sfera affettiva, psicologica e spirituale* »<sup>(34)</sup> ovvero nell'« *impegno reciproco di comprendersi, sostenersi, rispettarci, sia sul piano dei sentimenti, sia su quello più generale della concezione di vita* »<sup>(35)</sup>.

Ciò posto, assistenza materiale ed assistenza morale paiono essere null'altro che

<sup>(31)</sup> COMOGLIO, *op. cit.*, 296, nota 34, anche con riferimento a TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., 109.

<sup>(32)</sup> PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Codice civile - Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2012, 73; nello stesso senso: DE CICCIO, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio*, in CENDON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza, La Famiglia*, Torino, 2000, I, 374.

<sup>(33)</sup> TOMMASINI, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, I, 432.

<sup>(34)</sup> PARADISO, *op. cit.*, 72; nello stesso senso: DE CICCIO, *op. cit.*, 373; TOMMASINI, *op. cit.*, 432. Già anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 non si dubitava, invero, che gli obblighi di assistenza

coniugale dovessero attuarsi nell'« *aiuto reciproco* » dei coniugi « *a comprendersi, a sostenersi, a curarsi l'uno dell'altro, sia sul piano dei sentimenti, sia sul piano dell'attività pratica, nel mutuo interesse e in quello della famiglia* », evidenziandosi come la riforma avesse tuttavia attribuito a tali obblighi « *un nuovo significato* » in relazione alla « *eguaglianza dei coniugi, comprendendo, per la prima volta su un piano di perfetta reciprocità, anche quelle prestazioni, che prima erano da ricondurre per il marito, investito della potestà maritale, al dovere di protezione e non potevano perciò trovare corrispettivo in prestazioni identiche alla moglie* » SANTORO PASSARELLI, *Diritti e doveri dei coniugi*, in *Commentario al diritto italiano di famiglia*, diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, Padova, 1992, I, 510.

<sup>(35)</sup> DE CICCIO, *op. cit.*, 373.

due diversi aspetti di un medesimo « atteggiamento » richiesto ai coniugi e connotato dalla comprensione, dal rispetto e dal sostegno reciproco, sia sul piano dei sentimenti, dell'affettività, della spiritualità, che su quello della materiale collaborazione pratica (non a caso anch'essa evocata dall'art. 143 c.c.) nella vita quotidiana del consorzio familiare.

Non è dunque senza motivo il fatto che sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano percepito come il presupposto fondativo di tale « atteggiamento » sia rappresentato dal « *rispetto della personalità morale* » del coniuge <sup>(36)</sup>.

La mancanza di tale presupposto invero implica necessariamente il rifiuto di quella comprensione e di quel sostegno che integrano il nucleo essenziale dell'anzidetto dovere coniugale e, quindi, la sua violazione.

È su questa linea di pensiero che la giurisprudenza ha sviluppato già anteriormente alla riforma del 1975 la nozione di « ingiuria », intesa come violazione dell'obbligo di assistenza coniugale, costituzionalmente interpretato alla luce del principio di eguaglianza giuridica e morale dei coniugi sancito dall'art. 29 Cost., quale causa di separazione <sup>(37)</sup>.

Successivamente alla riforma la Cassazione ha ulteriormente definito il contenuto dell'obbligo di assistenza morale e materiale proprio con riferimento al rispetto della personalità del coniuge, come si può ricavare da alcune pronunce in materia di addebito della separazione fondate sulla violazione del predetto dovere coniugale.

Infatti sono stati ritenuti lesivi della personalità del coniuge e, dunque, contrari al dovere di assistenza anche quei comportamenti connotati non già da violenza fisica o da costrizione morale nei riguardi del coniuge, ma caratterizzati anche solo da « *aridità di sentimenti* », tradottasi in « *noncuranza per la persona del coniuge* » <sup>(38)</sup>, ovvero dall'« *ingiustificato rifiuto di aiuto e conforto spirituale, con la volontaria aggressione della personalità dell'altro, per annientarla, deprimerla, o comunque ostacolarla* » <sup>(39)</sup>.

Se, dunque, l'assistenza morale e materiale che ciascun coniuge deve all'altro significa, come s'è detto, mutuo « rispetto », « comprensione », « sostegno », l'indisponibilità ad un simile atteggiamento, coesenziale alla comunione coniugale, in quanto sia

<sup>(36)</sup> PARADISO, *op. cit.*, 72.

<sup>(37)</sup> « *L'ingiuria grave come causa di separazione tra coniugi non consiste soltanto in comportamenti che offendono l'onore e il decoro, secondo il concetto proprio dell'ingiuria come reato, ma va ravvisata anche in tutti i comportamenti che, comunque, contrastino con i vincoli di affetto, di rispetto, di assistenza che caratterizzano il rapporto coniugale, violando i doveri etici da questo sottesi e che riecheggiano nel richiamo contenuto nell'art. 29, comma 2, Cost., alla eguaglianza non solo giuridica ma anche morale dei coniugi* » (Cass. civ., 20 dicembre 1973, n. 3448, in *Giust. civ. Rep.*, 1973, voce *Separazione dei coniugi*, 8).

<sup>(38)</sup> « *Costituisce motivo di addebitabilità della separazione un complesso di fatti dai quali si deduce aridità di sentimenti e manifestazioni costanti di palese noncuranza per la persona del coniuge (nella*

*specie, la moglie assillava il marito, tenuto lontano da esigenze di lavoro, con lettere contenenti insistenti e sproporzionate richieste di denaro ma prive di ogni manifestazione di affetto, e tollerava le indebite ingerenze della propria madre*) » (Cass. civ., 30 dicembre 1981, n. 6775, in *Foro it.*, 1982, I, 1991).

<sup>(39)</sup> « *Il reciproco obbligo di assistenza e collaborazione, posto a carico dei coniugi dall'art. 143, comma 2, c.c., comporta che la condotta dell'uno, consistente nell'ingiustificato rifiuto di aiuto e conforto spirituale, con la volontaria aggressione della personalità dell'altro, per annientarla, deprimerla, o comunque ostacolarla, integra violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, e giustifica una pronuncia di separazione personale con addebito, secondo la previsione dell'art. 151, comma 2, c.c.* » (Cass. civ., 7 giugno 1982, n. 3437, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, fasc. 6).

connotata dall'aridità sentimentale, dall'indifferenza o addirittura dall'aggressione alla personalità del coniuge, necessariamente implica l'inosservanza del relativo dovere <sup>(40)</sup>.

Tale constatazione, tuttavia, deve indurre ad un'ulteriore e più profonda riflessione sulla finalità propria di quel dovere di assistenza, soprattutto sotto il profilo morale, per riconoscere che, a ben guardare, il suo nucleo essenziale è rappresentato non già solo dal rispetto della personalità del coniuge, di cui si è già rilevata la fondamentale importanza, ma piuttosto dal fattivo e mutuo sostegno al libero sviluppo di tale personalità.

Solo alla luce di tale conclusione, infatti, si può comprendere perché la Cassazione civile, nel delineare un'ipotesi di violazione del dovere di assistenza, abbia osservato che il rifiuto di quest'ultima possa persino tradursi in un'«*aggressione alla personalità dell'altro*» coniuge, col risultato di «*annientarla, deprimerla, o comunque ostacolarla*», assunto dal quale si ricava agevolmente come, al contrario, l'osservanza di quel dovere sia finalizzata proprio a «*riconoscere, valorizzare e favorire lo sviluppo*» della personalità dell'altro coniuge.

La fondatezza di tale assunto è ulteriormente dimostrata dal fatto che la Cassazione stessa, laddove ha ravvisato nell'interruzione della convivenza coniugale un «*diritto costituzionalmente fondato*», lo ha fatto proprio sul presupposto per cui l'intollerabilità della sua prosecuzione rende «*impossibile svolgere adeguatamente la propria personalità in quella "società naturale" costituita con il matrimonio che è la famiglia*» <sup>(41)</sup>, il che equivale a dire che lo sviluppo della personalità dei coniugi rappresenta uno dei fini propri del matrimonio <sup>(42)</sup>, per cui il venir meno delle condizioni di comu-

<sup>(40)</sup> A questo proposito non pare inutile rammentare come la giurisprudenza abbia ritenuto motivo di addebito per violazione del dovere di assistenza morale e materiale in termini di compromissione dell'affettività e della comunione di vita coniugale, anche il persistente rifiuto opposto dal coniuge al rapporto sessuale: «*Il rifiuto, protrattosi a lungo, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa di irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico. Consimile contegno, pertanto, integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove volontariamente posto in essere, quindi, il rifiuto di assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale costituisce causa di addebito della separazione, rendendo impossibile all'altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato*» (Cass. civ., 23 marzo 2005, n. 6276, Giust. civ., 2006, 2910).

<sup>(41)</sup> «*Ciascun coniuge ha un diritto costituzionalmente fondato di ottenere la separazione personale e interrompere la convivenza ove, per fatti obiettivi, ancorché non dipendenti da colpa dell'altro coniuge o propria, tale convivenza sia divenuta intollerabile,*

*così da essere divenuto impossibile svolgere adeguatamente la propria personalità in quella "società naturale" costituita con il matrimonio che è la famiglia. Il concetto di "intollerabilità" della convivenza si presta a un'interpretazione aperta a valorizzare anche elementi di carattere soggettivo, costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi*» (Cass. civ., 9 ottobre 2007, n. 21099, in Giust. civ., 2008, 673).

<sup>(42)</sup> «*Diritti e doveri appaiono così strumentali al raggiungimento di una piena integrazione delle personalità dei coniugi, al raggiungimento, in una parola, di una effettiva comunione materiale e spirituale, che si qualifica allora per essere non tanto essenza o contenuto indefettibili, quanto un auspicabile, e per altro verso normale, naturale negotii, che attiene piuttosto all'integrità che all'essenza del matrimonio*» (PARADISO, op. cit., 34). Sulla comunione materiale e spirituale dei coniugi come essenza stessa del matrimonio si vedano, invece: LO CASTRO, *L'idea di matrimonio e i rapporti interordinamentali*, in *Tre studi sul matrimonio*, Milano, 1992, 41; MENGONI, *L'impronta del modello canonico sul modello civile nell'esperienza giuridica e nella prassi sociale attuale nella cultura europea*, in *Jus*, 1998, 460.

nione coniugale che la consentono legittimano l'interruzione di una mera convivenza divenuta ormai non più utile al suo fine proprio.

Tale prospettiva interpretativa peraltro appare del tutto coerente col combinato disposto degli artt. 2 e 29, comma 2, Cost., posto che l'unione coniugale rientra a pieno titolo nelle «*formazioni sociali*» in cui l'uomo «*svolge la sua personalità*»<sup>(43)</sup>, e cioè la sviluppa, arricchendola di contenuti, di esperienze e di speranze.

Correlativamente pare indubitabile che, per ogni individuo, quello di «*sviluppare*» ovvero di realizzare liberamente la propria personalità sia, esso stesso, un diritto inviolabile<sup>(44)</sup> protetto dall'articolo 2 della Costituzione<sup>(45)</sup>.

Ciò ovviamente anche con riferimento alle relazioni che egli sviluppa nella famiglia quale «*formazione sociale*», tanto più atteso il rilievo costituzionale attribuito a quest'ultima dall'art. 29 Cost.

In definitiva, non pochi atteggiamenti che contrastino col dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c., laddove si traducano in comportamenti idonei ad ostacolare il libero sviluppo della personalità del coniuge, pur senza estrinsecarsi in violenza fisica, sono suscettibili di ledere un vero e proprio diritto inviolabile di quest'ultimo e di dar luogo a responsabilità civile «*da lesione della personalità del coniuge*» stesso.

## 6. IL CASO DECISO: VIOLENZA, STATO DI COSTRIZIONE E COARTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CONIUGE

Emblematico in tal senso è il caso deciso dalla sentenza in commento, riguardante la triste vicenda di una moglie che, afflitta da varie patologie seriamente invalidanti e come tale particolarmente bisognosa di assistenza, ha dovuto invece subire dal marito, per oltre un ventennio, una interminabile sequela di violenze fisiche e morali, riducendosi a vivere in un vero e proprio stato di costrizione, implicante non solo la privazione di qualsiasi rapporto affettivo, ma altresì un pesantissimo condizionamento nelle sue relazioni sociali, comprese quelle con i figli<sup>(46)</sup>.

Siamo, quindi, ben al di là dell'«*aridità sentimentale*» o dell'«*indifferenza affettiva*».

<sup>(43)</sup> In dottrina, a tale riguardo, si è rilevato che «*le norme dettate dall'art. 143 ss. c.c. si rilevano diretta applicazione o attuazione dei principi costituzionali, sui quali è necessario allora spostare l'attenzione per precisare i contorni e la specifica rilevanza normativa quanto a "diritti e doveri che nascono dal matrimonio"*» (PARADISO, *op. cit.*, 14).

<sup>(44)</sup> A questo riguardo si veda la già citata Cass. civ. n. 9801/2005, in tema di responsabilità civile coniugale, secondo la quale «*Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile*».

<sup>(45)</sup> Del resto non sarebbe possibile attribuire dignità di diritto inviolabile della persona a quello diretto a far cessare una convivenza coniugale divenuta intollerabile, fondandolo sulla sopravvenuta impossibilità di sviluppare in essa la propria persona-

lità, se analoga dignità non si riconoscesse al diritto di sviluppare quest'ultima nell'ambito di quella stessa unione.

<sup>(46)</sup> «*V.Z. ... ha scelto stabilmente e consapevolmente di violare gli obblighi di assistenza coniugale, prolungando nel tempo — circa 20 anni, dal 1985 al 2003 — una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica e del decoro della moglie, esplicitanti in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, umiliazioni, ma anche disprezzo e offesa alla dignità della persona umana, mentre la condizione di estrema debolezza di S.I. avrebbe richiesto una ancora maggiore dedizione ed assistenza morale e materiale da parte del coniuge. L'estrema aggressività di V.Z. ... si è riverberata sull'intera famiglia disgregandone il tessuto connettivo e compromettendo il sereno sviluppo della personalità dei suoi componenti*».

Per quanto grave possa essere la violenza fisica, sul piano delle relazioni coniugali (si dà giustificare in termini assai rigorosi l'addebito della separazione al coniuge violento <sup>(47)</sup>), si sarebbe quasi tentati di dire, tuttavia, che non siano stati i pur ripetuti episodi di violenza la forma di aggressione più grave che la moglie ha subito in questo caso.

Tali episodi hanno dato luogo a lesioni e postumi che, accertati dal consulente medico-legale, sono stati risarciti a titolo di danno alla salute, ma giustamente il giudice bellunese non si è limitato a tanto, ravvisando un ulteriore pregiudizio, incidente su beni giuridici costituzionalmente tutelati e, come tale, meritevole di esser risarcito quale danno non patrimoniale, nel vero e proprio stato di « costrizione » che i comportamenti umilianti e vessatori del marito avevano finito per imporre, nel corso degli anni, alla moglie, limitandone le relazioni sociali e, in definitiva, coartandone la personalità stessa <sup>(48)</sup>.

Non v'è dubbio che comportamenti del genere avessero inciso su diritti inviolabili costituzionalmente protetti e che, dunque, il danno così recato dovesse essere risarcito, ma a questo punto c'è da chiedersi quale diritto in concreto fosse stato leso nel caso in esame.

A questo proposito si è soliti, invero, far riferimento, per lo più, ad un catalogo tanto vasto, quanto generico di beni costituzionalmente protetti, come la dignità personale, l'onore, la privacy e quant'altri, ma, a fronte dello sviluppo e dell'importanza che la responsabilità civile coniugale sta assumendo, c'è da chiedersi se non sia il caso di indagare con maggior precisione quali effettivamente siano i diritti inviolabili che entrano in gioco in questa materia e se questa non sia, in realtà, caratterizzata anche da qualche peculiare diritto suscettibile di esser leso proprio e solamente dall'illecito coniugale.

<sup>(47)</sup> « *Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei* » (Cass. civ., 7 aprile 2005, n. 7321, in *Giudà dir.*, 2005, 20, 45). « *Anche un solo episodio di non lieve violenza, con percosse, consumato dal marito ai danni della moglie, per di più per un banale, futilissimo motivo (avere gettato nella spazzatura un tozzo di pane rafferma), legittima la moglie a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, rendendo verosimile l'affermazione della moglie che il marito fosse solito "alzare le mani", pur non potendo essere data*

*la prova di ciò, trattandosi di condotte verificatesi all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee* » (Cass. civ., 14 gennaio 2011, n. 817, in *Dir. fam.*, 2011, 1200).

<sup>(48)</sup> « *È allora chiaro che le violazioni gravissime... quali quelle attuate da V.Z. rispetto ai doveri matrimoniali di assistenza morale e materiale... determinando l'aggressione ai diritti inviolabili... non abbiano avuto una ripercussione meramente interna, in termini di patema d'animo transeunte, su S.I., ma le abbiano compromesso l'intera esistenza, comportando una modifica peggiorativa della sua personalità, alterando il suo modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare... A fronte dei comportamenti del marito... l'esperienza comune e l'id quod plerumque accidit fanno inferire senza difficoltà o margini di dubbio alcuni lo stato duraturo di timore, di umiliazione, di isolamento e discriminazione in cui l'attrice ha vissuto per vent'anni di matrimonio, privata della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, perfino del pieno sereno rapporto con i figli* ».

È proprio la sentenza in esame a darci una preziosa indicazione in tal senso, laddove sottolinea da un lato che la condotta del marito dianzi descritta non si era risolta in uno o più episodi di violenza fisica, circoscritti nel tempo, benché gravi, ma in un complesso di comportamenti assai articolato che, nel suo insieme, ha finito per dar luogo ad una « situazione » di vita (maturata nell'arco di un ventennio) imposta alla moglie, e dall'altro che il « risultato » di tale imposizione è consistito in un vero e proprio stato di « costrizione » di quest'ultima <sup>(49)</sup>, che ne ha condizionato l'esistenza, finendo per coartare la sua stessa personalità.

Il perdurare di tale condizionamento per un lungo periodo di tempo e la sua oggettiva incisività sulle condizioni di vita e sulle relazioni sociali del coniuge rappresentano ad un tempo il dato caratteristico della fattispecie in esame (purtroppo ricorrente in non pochi altri casi simili) ed il fatto noto sul quale il Tribunale ha legittimamente fondato la presunzione per cui tale stato costrittivo avesse necessariamente coartato la personalità del coniuge danneggiato, non solo impedendone il libero sviluppo, ma addirittura deprivandola di connotati essenziali, quali una normale relazione con i figli.

Ed è proprio in tale coartazione della personalità del coniuge che il giudice bellunese ha ravvisato il danno non patrimoniale che ha inteso risarcire <sup>(50)</sup>.

## 7. IL DANNO DA COARTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CONIUGE

Si tratta di una indicazione che indubbiamente merita di essere raccolta e sistematizzata perché, per quanto nell'ottica della risistemazione teorica del danno non patrimoniale varata dalle Sezioni Unite le varie « etichettature » dei singoli pregiudizi areddizionali abbia una valenza meramente descrittiva <sup>(51)</sup>, ciò nondimeno la precisa descrizione

<sup>(49)</sup> « Costretta ad essere percossa più volte la settimana dal marito ubriaco ed insofferente dell'attività lavorativa; costretta a mentire al fratello l'origine dei lividi; costretta a subire epiteti ingiuriosi per una moglie e una madre; costretta ad uscire di casa nel cuore della notte ed aspettare insieme al fratello che la porta domestica venisse riaperta; costretta a vedere i figli allontanarsi di casa pur di non assistere a litigi e violenze; costretta ad incontrare fuori casa il figlio maggiore cacciato di casa dal padre e che costituiva il suo unico baluardo di fronte alle violenze; costretta a sentirsi rimproverare di non lavorare nei campi e di farsi mantenere. Costretta a chiedere ospitalità a quei parenti del marito tutti residenti nella medesima via e tutti spettatori delle violenze domestiche... Il sostantivo "costretta" non è casuale se solo si pensi che le condizioni fisiche ed economiche dell'attrice, che dopo aver impiegato ogni risorsa economica per la famiglia e per l'abitazione per supplire all'inattività del consorte, si è ritrovata non solo priva della possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e di acquistare indipen-

denza economica, in ragione delle numerose patologie, ma anche costretta a versare in famiglia la modesta pensione di invalidità ».

<sup>(50)</sup> « Il senso comune di esperienza è perfettamente bastevole, sulla scorta degli elementi probatori, ad illustrare il totale annullamento della persona e il totale sovvertimento degli aspetti relazionali, endo ed esofamiliari, di cui è stata vittima ad opera del marito S.I... ».

<sup>(51)</sup> « Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione » (Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.).

dei pregiudizi propri della responsabilità endofamiliare non appare affatto un esercizio inutile <sup>(52)</sup>.

Quando la violazione del dovere di assistenza morale e materiale non si attui in maniera episodica, ma perdurante nel tempo ed in forme concretamente e fortemente aggressive della personalità del coniuge, infatti, risulta logicamente fondata la presunzione che quest'ultima non solo non abbia potuto esplicarsi nell'ambito dell'unione coniugale, come sarebbe proprio di quest'ultima, ma, al contrario, ne sia stata ostacolata e limitata nel proprio sviluppo <sup>(53)</sup>.

Al che consegue un concreto pregiudizio al diritto al libero sviluppo della personalità garantito dall'art. 2 della Costituzione e, dunque, costituzionalmente protetto, con conseguente responsabilità civile del coniuge autore delle summenzionate condotte e diritto del consorte al risarcimento del danno da coartazione della propria personalità.

Pare importante sottolineare come questa chiave di lettura si presti ad individuare e classificare non già solo situazioni così gravi come quella sulla quale ha dovuto decidere la sentenza annotata, connotate fra l'altro dall'impiego della violenza fisica, ma anche tante altre in cui, pur in assenza di quest'ultima, ed in altri modi, meno brutali, ma a volte più subdoli, si realizza una sorta di vera e propria violenza morale mediante la quale un coniuge « costruisce » attorno alla personalità dell'altro un vero e proprio stato di costrizione che impedisce a quest'ultimo di agire e di relazionarsi

<sup>(52)</sup> Infatti, se è ben vero che « il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno », è altrettanto innegabile l'utilità di una appropriata identificazione del pregiudizio concretamente verificatosi anche ai fini dell'apprezzamento della sua effettiva consistenza e, dunque, della quantificazione del risarcimento dovuto, in quanto « nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica categoria "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc.), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto » (Cass. civ., 26 maggio 2011, n. 11609, in *Ragiusan* 2011, 329-330, 182).

<sup>(53)</sup> Per queste sue caratteristiche questa situazione può essere accostata a quella che, nel diritto del lavoro, va sotto il nome di *mobbing* (ed è connotata da una « molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il

*dipendente con intento vessatorio* », come osservato da Cass. civ., 31 maggio 2011, n. 12048, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, 1, 59, con nota di GHIRARDE; nello stesso senso: Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7382, in *Dir. econ. ass.*, (dal 2012 *Dir. fisc. ass.*) 2010, 2056, con nota di LANDINI). Tant'è che App. Torino, 21 febbraio 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 1555, con nota di DE ANGELIS, ai fini dell'addebito della separazione, ha assimilato al *mobbing* il comportamento aggressivo della personalità della consorte, « ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre » pubblicamente, invitandola « ad andarsene » dalla casa coniugale e così dando luogo ad un vero e proprio « attacco alla autostima della partner », con pesanti effetti sulle scelte personali (« la T. ha abortito per una sua non scelta di essere madre, che è conseguenza dell'essere non riconosciuta in tale ruolo ») e professionali (perché i « comportamenti ingiuriosi » del marito « si riverberarono anche sulla sua autostima professionale, come insegnante », portandola ad abbandonare l'insegnamento per inserirsi « in una diversa struttura in cui non le era più richiesto di mettere alla prova le sue capacità formative »): si noti come in questo caso la sola violenza verbale diretta all'annullamento della personalità del coniuge abbia finito per coartare quest'ultimo in alcune fondamentali scelte di vita e, quindi, per inevitabile conseguenza anche nello sviluppo della sua personalità (precludendole l'esperienza e la relazione di madre ed un appagante e sereno sviluppo della sua vita professionale).

liberamente, gli preclude questa o quell'altra attività realizzatrice della sua soggettività e finisce così per incidere in modo significativo sulla sua personalità, ostacolandone la maturazione e deviandola dal suo possibile e legittimo sviluppo.

Del resto, in termini generali, è proprio la coartazione di colui che né il destinatario il comun denominatore della violenza fisica e della violenza morale: diversi sono i modi in cui la violenza si attua, ma identico ne è il risultato.

È quindi nella coartazione del libero sviluppo della personalità, quali che siano le concrete modalità per mezzo delle quali questa viene attuata, che si concretizza il pregiudizio subito dal coniuge ed è quella stessa coartazione che è suscettibile di far accomunare fattispecie parzialmente diverse in un'unica categoria di illecito endofamiliare.

Queste osservazioni paiono di per sé sufficienti a far apprezzare anche lo « spesso-re » del danno in questione.

Non si tratta, infatti, di un pregiudizio « transeunte », che si concretizza in un dato tempo, incidendo istantaneamente sul bene giuridico leso, per poi annullarsi, ma di un danno (almeno di regola) di natura permanente.

In altre parole, il coniuge danneggiato non soffre solo della limitazione al libero sviluppo della sua personalità verificatasi durante la convivenza, peraltro non di rado protrattasi per un lungo periodo di tempo, come fu nel caso deciso dalla sentenza annotata, ma egli patirà anche le ripercussioni che tale limitazione continuerà a produrre nella sua esistenza, nelle sue scelte di vita, nelle sue relazioni sociali pur dopo che quella convivenza, divenuta intollerabile, sia cessata.

È il corso della sua vita che è cambiato.

Non di rado, infatti, il danneggiato sarà divenuto una persona diversa da quella che avrebbe potuto (e voluto) essere e tale resterà per il resto della sua vita, sicché la sua stessa esistenza sarà diversa da quel che avrebbe potuto essere, determinate relazioni sociali o attività realizzatrici gli saranno precluse o, quanto meno, ne risulteranno limitate <sup>(54)</sup>.

Nella valutazione del danno da coartazione della personalità del coniuge e nella quantificazione del suo risarcimento, quindi, è pure questa sua possibile (ed assai frequente) proiezione futura che occorrerà tener presente, chiaramente sulla base delle circostanze di fatto allegare e provate che connoteranno i singoli casi concreti e secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito.

---

<sup>(54)</sup> Si pensi al caso deciso da App. Torino, 21 febbraio 2000, *cit.*: la donna che ne fu protagonista non sarà più madre di quel figlio che rifiutò con l'aborto cui venne indotta e la sua carriera professionale sarà del tutto diversa da quella di insegnante che si era

scelta e che era del tutto confacente ai suoi studi ed alle sue aspirazioni, per cui l'incidenza di tali avvenimenti sullo sviluppo della sua personalità è facilmente immaginabile.

